

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di gas serra (Legge sul CO₂)

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 74 e 89 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta*

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

¹ La presente legge si prefigge di ridurre le emissioni di gas serra, in particolare le emissioni di CO₂ derivanti dall'utilizzazione energetica di combustibili e carburanti fossili, per contribuire a limitare l'aumento della temperatura globale a meno di due gradi centigradi.

² Il Consiglio federale designa i gas serra.

Art. 2 Definizioni

Nella presente legge si intendono per:

- a. *combustibili*: agenti energetici fossili impiegati per la produzione di calore o di luce, per la produzione di energia elettrica in impianti termici o per il funzionamento di impianti di cogenerazione forza-calore (impianti ICFC);
- b. *carburanti*: agenti energetici fossili utilizzati nei motori a combustione per la produzione di energia;
- c. *diritti di emissione*: diritti negoziabili per l'emissione di gas serra che vengono assegnati a titolo gratuito o messi all'asta dalla Confederazione o da Stati o da Comunità di Stati che dispongono di sistemi di scambio di quote di emissioni riconosciuti dal Consiglio federale;
- d. *diritti di emissione per impianti*: diritti di emissione assegnati a titolo gratuito a gestori di impianti o messi all'asta per questi ultimi;
- e. *diritti di emissione per aeromobili*: diritti di emissione assegnati a titolo gratuito a gestori di aeromobili o messi all'asta per questi ultimi;
- f. *impianti*: unità tecniche fisse;
- g. *imprese*: gestori di impianti in un sito;
- h. *attestati di riduzione delle emissioni*: attestati negoziabili in Svizzera per le riduzioni di emissioni di gas serra comprovate nel nostro Paese;
- i. *certificati di riduzione delle emissioni*: attestati negoziabili, riconosciuti a livello internazionale, per le riduzioni di emissioni di gas serra conseguite all'estero.

Art. 3 Obiettivi di riduzione

¹ Nel 2030 le emissioni di gas serra possono ammontare a un massimo del 50 per cento delle stesse emissioni del 1990. Nella media del periodo 2021–2030 le emissioni di gas serra devono essere ridotte almeno del 35 per cento rispetto al 1990.

² Nel 2030 la riduzione delle emissioni di gas serra può avvenire mediante provvedimenti realizzati all'estero in una percentuale massima del 40 per cento. Nella media del periodo 2021–2030 la riduzione delle emissioni di gas serra ottenuta mediante provvedimenti realizzati all'estero può ammontare a un massimo del 28 per cento.

³ La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera, dedotte le seguenti emissioni:

- a. emissioni per le quali sono stati consegnati diritti di emissione da Stati o da Comunità di Stati che dispongono di sistemi di scambio di quote di emissioni riconosciuti dal Consiglio federale; ed
- b. emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali.

⁴ Il Consiglio federale può fissare obiettivi e obiettivi intermedi per:

RS

¹ RS 101

² Testo della nota a piè di pagina

- a. singoli settori;
- b. emissioni derivanti da combustibili.

⁵ Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici o per singoli gruppi di imprese d'intesa con le cerchie interessate.

⁶ Sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2030. Consulta dapprima le cerchie interessate.

Art. 4 Provvedimenti

¹ Gli obiettivi di riduzione devono essere raggiunti in primo luogo con i provvedimenti previsti dalla presente legge.

² Al raggiungimento degli obiettivi di riduzione concorrono anche provvedimenti previsti da altri atti normativi che riducono le emissioni di gas serra, segnatamente nei settori dell'ambiente, dell'energia, dell'agricoltura, dell'economia forestale e del legno, del traffico stradale e dell'imposizione degli oli minerali, nonché provvedimenti volontari.

Art. 5 Requisiti per gli attestati di riduzione delle emissioni

¹ Il Consiglio federale stabilisce i requisiti che devono soddisfare le riduzioni di emissioni conseguite in Svizzera affinché per queste ultime possano essere rilasciati i relativi attestati.

² L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) disciplina le modalità di esecuzione del rilascio degli attestati di riduzione delle emissioni.

Art. 6 Requisiti applicabili ai certificati di riduzione delle emissioni

¹ In Svizzera le riduzioni delle emissioni conseguite mediante provvedimenti realizzati all'estero sono considerate tali se soddisfano i requisiti stabiliti dal Consiglio federale.

² In particolare devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- a. le riduzioni non sarebbero state realizzate senza il ricavo ottenuto dalla vendita delle prestazioni di riduzione;
- b. le riduzioni conseguite nei Paesi poco sviluppati devono contribuire allo sviluppo sostenibile sul posto e non devono avere conseguenze negative sul piano sociale ed ecologico.

Art. 7 Coordinamento dei provvedimenti di adattamento

¹ La Confederazione coordina, in collaborazione con i Cantoni, i provvedimenti volti a prevenire e a far fronte ai danni alle persone o ai beni di considerevole valore che possono risultare dall'aumento della concentrazione di gas serra nell'atmosfera.

² Provvede a elaborare e ad acquisire, in collaborazione con i Cantoni, i dati di base necessari per prendere questi provvedimenti.

Capitolo 2: Provvedimenti tecnici per ridurre le emissioni di CO₂

Sezione 1: Emissioni da edifici

Art. 8 Principio

¹ I Cantoni provvedono affinché nel 2026 e nel 2027 le emissioni medie di CO₂ prodotte dagli edifici riscaldati con combustibili siano ridotte del 51 per cento rispetto al 1990. A tal fine emanano standard edilizi per le costruzioni nuove e per quelle già esistenti sulla base dello stato della tecnica.

² I Cantoni riferiscono periodicamente alla Confederazione sui provvedimenti presi.

Art. 9 Conseguenze del mancato raggiungimento dell'obiettivo

¹ Se constata che l'obiettivo medio di cui all'articolo 8 capoverso 1 non è stato raggiunto, il Consiglio federale vieta l'installazione di impianti di riscaldamento funzionanti con agenti energetici fossili:

- a. nelle nuove costruzioni;
- b. nelle costruzioni esistenti in caso di completa sostituzione degli impianti di riscaldamento.

² Dal divieto di cui al capoverso 1 sono escluse le costruzioni esistenti per le quali l'installazione e l'esercizio di impianti di riscaldamento funzionanti con agenti energetici fossili rappresentano una soluzione idonea, segnatamente per ragioni tecniche o economiche o per la tutela di interessi pubblici preponderanti.

³ In presenza di situazioni particolari il Consiglio federale può prevedere deroghe al divieto di cui al capoverso 1 anche per nuove costruzioni.

⁴ L'esecuzione di questo divieto è compito dei Cantoni.

Sezione 2: Emissioni da autovetture, autofurgoni e trattori a sella leggeri**Art. 10** Principio

- ¹ Le emissioni di CO₂ delle automobili immatricolate per la prima volta devono essere limitate a una media annua di 95 g di CO₂/km dal 2021 al 2024 compreso.
- ² Le emissioni di CO₂ degli autofurgoni e dei trattori a sella con un peso totale massimo di 3,50 t (trattori a sella leggeri), immatricolati per la prima volta, devono essere limitate a una media annua di 147 g di CO₂/km dal 2021 al 2024 compreso.
- ³ A tal fine ogni importatore o costruttore di veicoli di cui ai capoversi 1 e 2 (di seguito veicoli) deve ridurre conformemente a un obiettivo individuale (art. 13) le emissioni medie di CO₂ dei veicoli che ha importato o costruito in Svizzera e immatricolato durante l'anno corrispondente.

Art. 11 Obiettivi intermedi, agevolazioni e deroghe

- ¹ In aggiunta agli obiettivi di cui all'articolo 10, il Consiglio federale può prevedere obiettivi intermedi vincolanti.
- ² Con il passaggio a nuovi obiettivi, il Consiglio federale può prevedere disposizioni speciali atte ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi durante un periodo limitato.
- ³ Può escludere determinati veicoli dal campo d'applicazione delle prescrizioni sulla riduzione delle emissioni di CO₂.
- ⁴ Al riguardo il Consiglio federale tiene conto delle norme dell'Unione europea (UE).

Art. 12 Rapporto e proposte relative a un'ulteriore riduzione delle emissioni di CO₂

- ¹ Il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un rapporto sul grado di raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 10 e degli obiettivi intermedi secondo l'articolo 11 capoverso 1, la prima volta nel 2022 e successivamente ogni tre anni.
- ² Sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte per un'ulteriore riduzione delle emissioni di CO₂ dei veicoli da attuare dopo il 2024. Al riguardo tiene conto delle norme dell'UE.

Art. 13 Obiettivo individuale

- ¹ Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che consente di attribuire a ogni importatore e a ogni costruttore di veicoli l'obiettivo individuale (art. 10 cpv. 3). Il calcolo si basa sui veicoli dell'importatore o del costruttore immatricolati per la prima volta durante l'anno corrispondente (parco veicoli nuovi). Le automobili da un lato nonché gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri dall'altro costituiscono rispettivamente un proprio parco veicoli nuovi.
- ² Per stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale considera in particolare:
 - a. le caratteristiche dei veicoli importati o costruiti in Svizzera, quali il peso a vuoto o il piano di appoggio;
 - b. le norme dell'UE.
- ³ Gli importatori e i costruttori possono costituirsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore.
- ⁴ Per gli importatori o i costruttori di veicoli in Svizzera che immatricolano per la prima volta meno di 50 automobili, rispettivamente meno di cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri all'anno, l'obiettivo individuale è stabilito per ogni singolo veicolo in base al metodo di calcolo di cui al capoverso 1.

Art. 14 Calcolo dell'obiettivo individuale e delle emissioni medie di CO₂

- ¹ Alla fine di ogni anno, l'Ufficio federale dell'energia calcola per ogni importatore o costruttore:
 - a. l'obiettivo individuale;
 - b. le emissioni medie di CO₂ del parco veicoli nuovi corrispondente.
- ² Il Consiglio federale stabilisce le informazioni che gli importatori o i costruttori di veicoli privi dell'approvazione del tipo devono fornire per i calcoli di cui al capoverso 1. Esso può stabilire che il calcolo di cui al capoverso 1 lettera b si basi su un livello di emissioni forfettario, nel caso in cui le informazioni non siano fornite entro il termine fissato.
- ³ Per il calcolo delle emissioni medie di CO₂ il Consiglio federale tiene conto delle innovazioni ecologiche e delle norme dell'Unione europea.

Art. 15 Prestazione sostitutiva in caso di superamento dell'obiettivo individuale

- ¹ Se le emissioni medie di CO₂ del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione per ogni veicolo immatricolato per la prima volta durante l'anno civile corrispondente un importo compreso tra 95 e 152 franchi per ogni grammo di CO₂/km in eccesso.
- ² Gli importi di cui al capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo in base al quale sono definiti. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) prima dell'inizio del corrispondente anno.
- ³ Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 13 capoverso 4 gli importi stabiliti ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO₂ superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni previste dall'articolo 11, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 13 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può decidere per i primi una prestazione sostitutiva ridotta.

⁴ I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido.

⁵ Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 1996³ sull'imposizione degli oli minerali (LIOM) si applicano per analogia.

⁶ Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1–3, nel caso in cui la prestazione sostitutiva fosse stabilita in base alle emissioni di CO₂ del singolo veicolo.

⁷ Il DATEC pubblica annualmente l'elenco degli importatori con più di 50 automobili immatricolate per la prima volta o con più di 5 autofurgoni o trattori a sella leggeri immatricolati per la prima volta, la composizione di eventuali raggruppamenti di emissioni, nonché il loro numero di veicoli immatricolati per la prima volta, le emissioni medie di CO₂, l'obiettivo individuale e le prestazioni sostitutive rimosse.

Capitolo 3: Scambio di quote di emissioni e compensazione per i carburanti

Sezione 1: Sistema di scambio di quote di emissioni

Art. 16 Partecipazione su richiesta

¹ I gestori di impianti di determinate categorie con emissioni di gas serra medie o elevate possono partecipare, su richiesta, al sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE).

² Questi gestori devono consegnare annualmente alla Confederazione diritti di emissione per impianti in misura corrispondente alle emissioni prodotte da tali impianti.

³ Il Consiglio federale stabilisce le categorie di impianti.

Art. 17 Obbligo di partecipazione: gestori di impianti

¹ I gestori di impianti di determinate categorie con elevate emissioni di gas serra sono tenuti a partecipare al SSQE.

² Questi gestori devono consegnare annualmente alla Confederazione diritti di emissione per impianti in misura corrispondente alle emissioni prodotte da tali impianti.

³ Il Consiglio federale stabilisce le categorie di impianti.

Art. 18 Obbligo di partecipazione: gestori di aeromobili

¹ I gestori di aeromobili, che decollano e atterrano in Svizzera, sono tenuti a partecipare al SSQE. Il Consiglio federale disciplina le deroghe e al riguardo tiene conto delle normative internazionali paragonabili.

² Questi gestori devono consegnare annualmente alla Confederazione diritti di emissione per aeromobili e, se l'UE lo prevede nel proprio ambito normativo, diritti di emissione per impianti in misura corrispondente alle emissioni prodotte dagli aeromobili di cui al capoverso 1.

Art. 19 Restituzione della tassa sul CO₂

Ai gestori di impianti di cui agli articoli 16 e 17 viene restituita la tassa sul CO₂ applicata ai combustibili.

Art. 20 Determinazione della quantità di diritti di emissione

¹ Il Consiglio federale stabilisce anticipatamente la quantità di diritti di emissione disponibili ogni anno fino al 2030 per impianti nonché la quantità di diritti di emissione per aeromobili; al riguardo, tiene conto delle normative internazionali paragonabili.

² Può modificare la quantità di diritti di emissione disponibili per gli impianti qualora designi nuove categorie di impianti secondo l'articolo 17 capoverso 3 oppure escluda successivamente categorie di impianti dall'obbligo di partecipazione al SSQE.

³ Riserva ogni anno una quantità adeguata di diritti di emissione per impianti e di diritti di emissione per aeromobili ai nuovi operatori del mercato e agli operatori del mercato in forte crescita.

Art. 21 Assegnazione di diritti di emissione per impianti

¹ I diritti di emissione per impianti sono assegnati annualmente.

² Una parte dei diritti di emissione è assegnata a titolo gratuito. L'entità dei diritti di emissione accordati a titolo gratuito a un gestore di impianti è determinata soprattutto in funzione dell'efficienza dei suoi impianti in termini di emissione di gas serra. I rimanenti diritti di emissione sono messi all'asta.

³ Se la quantità dei diritti di emissione disponibili sul mercato aumenta notevolmente per ragioni economiche, il Consiglio federale può prevedere che solo una parte dei restanti diritti di emissione sia messa all'asta. I diritti di emissione che non utilizza per l'asta entro la fine del 2030 vengono cancellati.

⁴ Ai gestori di impianti non vengono assegnati a titolo gratuito diritti di emissione per la produzione di energia elettrica. Il Consiglio federale disciplina le deroghe.

⁵ Il Consiglio federale disciplina i dettagli e al riguardo tiene conto delle normative internazionali paragonabili.

³ RS 641.61

Art. 22 Assegnazione di diritti di emissione per aeromobili

¹ I diritti di emissione per aeromobili sono assegnati annualmente.

² Una parte dei diritti di emissione è assegnata a titolo gratuito. L'entità dei diritti di emissione accordati a titolo gratuito a un gestore di aeromobili è determinata in particolare in funzione delle tonnellate-chilometro effettuate in un determinato anno. I rimanenti diritti di emissione sono messi all'asta.

³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli e al riguardo tiene conto delle normative internazionali paragonabili. Segnatamente determina l'anno di cui al capoverso 2.

Art. 23 Rapporto

I gestori di impianti e i gestori di aeromobili presentano ogni anno alla Confederazione un rapporto sulle emissioni di gas serra che producono.

Art. 24 Prestazione sostitutiva in caso di mancata consegna di diritti di emissione

¹ I gestori di impianti e i gestori di aeromobili devono versare alla Confederazione un importo di 250 franchi per tonnellata di equivalenti di CO₂ (CO₂eq) per le emissioni che non sono coperte da diritti di emissione.

² I diritti di emissione ancora dovuti devono essere consegnati alla Confederazione l'anno successivo.

Sezione 2: Compensazione per i carburanti**Art. 25** Principio

¹ Chiunque immette carburanti in consumo conformemente alla LIOm⁴ deve compensare una parte delle emissioni di CO₂ derivanti dall'utilizzazione energetica dei carburanti.

² Le persone di cui al capoverso 1 devono informare la Confederazione e il pubblico sui costi sostenuti per la compensazione e sull'aumento della compensazione.

³ Dopo aver sentito il settore interessato, il Consiglio federale fissa la quota di emissioni di CO₂ da compensare in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riduzione di cui all'articolo 3; tale quota può ammontare a un massimo dell'80 per cento. Il Consiglio federale stabilisce la quota delle misure di compensazione che deve essere realizzata in Svizzera e che ammonta a un minimo del 10 per cento.

⁴ Il Consiglio federale può escludere dall'obbligo di compensazione l'immissione in consumo di piccole quantità di carburanti.

Art. 26 Obbligo di compensazione

¹ Sottostanno all'obbligo di compensazione le persone assoggettate all'obbligo di pagare l'imposta secondo la LIOm⁵.

² Tali persone possono costituirsi in raggruppamenti di compensazione.

Art. 27 Prestazione sostitutiva in caso di mancata compensazione

¹ Chiunque non adempie il proprio obbligo di compensazione deve versare alla Confederazione un importo di 320 franchi per tonnellata di CO₂ non compensata.

² Per le tonnellate di CO₂ non compensate, l'anno successivo devono essere consegnati alla Confederazione certificati di riduzione delle emissioni.

Sezione 3: Registro dello scambio di quote di emissioni**Art. 28**

¹ Il Consiglio federale gestisce un registro pubblico dello scambio di quote di emissioni che serve alla conservazione e alla transazione di diritti di emissione nonché di attestati e certificati di riduzione delle emissioni.

² Nel registro dello scambio di quote di emissioni può iscriversi solo chi dispone di una sede o di un domicilio nonché di un conto bancario in Svizzera o nello SEE. Il Consiglio federale designa le deroghe.

³ Il Consiglio federale può prevedere che pagamenti in denaro relativi a transazioni di diritti di emissione nonché di attestati e di certificati di riduzione delle emissioni possano essere effettuati soltanto tramite conti bancari in Svizzera o nello SEE.

Capitolo 4: Tassa sul CO₂ applicata ai combustibili**Sezione 1: Riscossione della tassa sul CO₂****Art. 29** Tassa sul CO₂

¹ La Confederazione riscuote una tassa sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili (tassa sul CO₂).

⁴ RS 641.61

⁵ RS 641.61

² Il Consiglio federale fissa l'aliquota della tassa tra 84 e 240 franchi per tonnellata di CO₂. Nell'ambito di questa fascia aumenta l'aliquota se gli obiettivi intermedi di cui all'articolo 3 capoverso 4 lettera b stabiliti per i combustibili non sono raggiunti.

Art. 30 Persone assoggettate alla tassa

¹ Sono assoggettate:

- a. alla tassa sul CO₂ applicata al carbone: le persone sottoposte all'obbligo di dichiarazione all'atto dell'importazione conformemente alla legge federale del 18 marzo 2005⁶ sulle dogane (LD), nonché le persone che producono carbone nel territorio doganale in conformità all'articolo 3 capoverso 1 LD;
- b. alla tassa sul CO₂ applicata agli altri combustibili: le persone sottoposte all'obbligo di pagare l'imposta conformemente alla LIOM⁷.

Sezione 2: Restituzione della tassa sul CO₂ alle imprese che si impegnano a ridurre le emissioni

Art. 31 Imprese che si impegnano a ridurre le emissioni

¹ Alle imprese per le quali la tassa sul CO₂ rappresenta un onere che, in rapporto alla massa salariale determinante dei dipendenti (art. 5 della legge federale del 20 dic. 1946⁸ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; LAVS), ammonta almeno all'1 per cento, tale tassa viene restituita, qualora le suddette imprese si impegnino nei confronti della Confederazione a ridurre le emissioni di gas serra in una determinata misura entro il 2030 e presentino ogni anno un rapporto in materia.

² La portata dell'impegno di riduzione si basa in particolare:

- a. sul precedente impegno di riduzione dell'impresa;
- b. sulle emissioni dell'impresa comprovate per l'anno precedente;
- c. sugli obiettivi di riduzione di cui all'articolo 3.

³ Il Consiglio federale stabilisce in che misura le imprese possono adempiere il loro impegno di riduzione mediante la consegna di certificati di riduzione delle emissioni.

² Variante

La portata dell'impegno di riduzione si basa in particolare:

- a. sulle emissioni attese di gas serra;
- b. sul potenziale di riduzione entro fine 2030;
- c. sugli obiettivi di riduzione di cui all'articolo 3.

⁴ Il Consiglio federale può escludere la restituzione se essa comporta un onere sproporzionato rispetto al suo importo.

Art. 32 Prestazioni sostitutive in caso di non rispetto dell'impegno di riduzione assunto

¹ Le imprese che non rispettano l'impegno di riduzione versano alla Confederazione un importo di 250 franchi per tonnellata di CO₂eq emessa in eccesso.

² Per le tonnellate di CO₂eq emesse in eccesso i corrispondenti certificati di riduzione delle emissioni devono essere consegnati alla Confederazione l'anno successivo.

Variente per l'art. 32

Le imprese che non rispettano l'impegno di riduzione restituiscono alla Confederazione il 30 per cento della tassa sul CO₂ rimborsata, compresi gli interessi.

Sezione 3: Restituzione della tassa sul CO₂ ai gestori di impianti ICFC

Art. 33 Gestori di impianti ICFC

¹ Ai gestori di impianti ICFC che non partecipano al SSQE né soggiacciono a un impegno di riduzione nonché ai gestori di impianti ICFC che servono principalmente alla produzione di calore destinato al riscaldamento, la tassa sul CO₂ è del tutto o in parte restituita se i gestori s'impegnano nei confronti della Confederazione a fornire un rapporto periodico e se l'impianto:

- a. è concepito principalmente per produrre calore;
- b. presenta una potenza termica limitata; e
- c. adempie le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo.

² Il Consiglio federale definisce i limiti delle prestazioni e le esigenze minime.

⁶ RS 631.0

⁷ RS 641.61

⁸ RS 831.10

Art. 34 Condizioni della restituzione e importo

¹ È restituito il 60 per cento della tassa sul CO₂ applicata ai combustibili di cui è comprovato l'impiego per la produzione di energia elettrica.

² Il restante 40 per cento è restituito se il gestore dimostra di aver adottato per un importo equivalente provvedimenti volti ad aumentare l'efficienza energetica del proprio impianto oppure di imprese o di altri impianti che prelevano energia elettrica o calore dall'impianto.

³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Sezione 4: Restituzione della tassa sul CO₂ in caso di utilizzo a scopo non energetico**Art. 35**

A chi può dimostrare nei confronti della Confederazione di aver utilizzato i combustibili a scopo non energetico la tassa sul CO₂ applicata a detti combustibili è restituita su richiesta.

Sezione 5: Procedura**Art. 36**

¹ Alla riscossione e alla restituzione della tassa sul CO₂ si applicano le disposizioni procedurali della legislazione sull'imposizione degli oli minerali. È fatto salvo il capoverso 2.

² All'importazione e all'esportazione di carbone si applicano le disposizioni procedurali della legislazione doganale.

Capitolo 5: Utilizzazione dei proventi della tassa sul CO₂**Art. 37** Riduzione delle emissioni di CO₂ degli edifici

¹ Al massimo un terzo dei proventi della tassa sul CO₂, e comunque non più di 450 milioni di franchi all'anno, è utilizzato per provvedimenti di riduzione a lungo termine delle emissioni di CO₂ degli edifici, inclusi i provvedimenti per la diminuzione del consumo di energia elettrica nel semestre invernale. A tal fine la Confederazione accorda ai Cantoni contributi globali per i provvedimenti di cui agli articoli 53, 54 e 56 della legge sull'energia del ...⁹ (LEne).

² Allo scopo di ridurre a lungo termine le emissioni di CO₂ degli edifici, la Confederazione sostiene progetti volti all'utilizzazione diretta della geotermia per la fornitura di calore. Impiega perciò una parte dei fondi previsti al capoverso 1, per un ammontare non superiore tuttavia a 30 milioni di franchi all'anno. Il Consiglio federale fissa i criteri e le modalità del sostegno nonché l'importo massimo annuo degli aiuti finanziari.

³ I contributi globali sono versati conformemente all'articolo 58 LEne tenuto conto delle seguenti particolarità:

- a. a complemento delle condizioni di cui all'articolo 58 LEne, i contributi globali sono versati unicamente ai Cantoni che hanno adottato programmi per incentivare il risanamento energetico dell'involucro degli edifici e degli impianti domestici nonché per sostituire i riscaldamenti elettrici a resistenza o i riscaldamenti a nafta esistenti e ne garantiscono un'attuazione armonizzata;
- b. in deroga all'articolo 58 capoverso 1 LEne i contributi globali sono ripartiti in un contributo di base per abitante e in un contributo complementare. Quest'ultimo non può essere superiore al doppio del credito annuo autorizzato dal Cantone per la realizzazione del suo programma. Il contributo di base per abitante ammonta a un massimo del 30 per cento dei fondi disponibili.

⁴ Se non possono essere impiegati, i fondi a disposizione di cui al capoverso 1 sono distribuiti alla popolazione e all'economia conformemente all'articolo 39.

⁵ Gli aiuti finanziari sono accordati ai Cantoni sino alla fine del 2025.

Art. 38 Promozione delle tecnologie atte a ridurre i gas serra

¹ Un importo annuo massimo di 25 milioni di franchi dei proventi della tassa sul CO₂ è versato fino al 2025 al fondo per le tecnologie per il finanziamento di fideiussioni.

² Con i mezzi del fondo per le tecnologie la Confederazione fornisce la garanzia per mutui alle imprese se queste ultime li utilizzano per sviluppare e commercializzare gli impianti e le procedure atte a:

- a. ridurre le emissioni di gas serra;
- b. permettere l'impiego di energie rinnovabili; o
- c. promuovere l'uso parsimonioso delle risorse naturali.

³ La Confederazione fornisce la garanzia solo per mutui a imprese che generano un valore aggiunto in Svizzera.

⁴ Le fideiussioni sono accordate per una durata di dieci anni al massimo.

⁹ RS 730.0

⁵ Il fondo per le tecnologie è amministrato dal DATEC.

Art. 39 Distribuzione alla popolazione e all'economia

¹ I proventi residui della tassa sul CO₂ sono distribuiti alla popolazione e all'economia in funzione degli importi versati.

² La quota spettante alla popolazione è suddivisa in misura uguale fra tutte le persone fisiche. Il Consiglio federale disciplina le modalità e la procedura di distribuzione. Può incaricare della distribuzione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati, contro adeguato indennizzo.

³ La quota spettante all'economia è versata ai datori di lavoro in funzione della massa salariale determinante dei dipendenti (art. 5 LAVS¹⁰) per il tramite delle casse di compensazione AVS. Queste ultime vengono adeguatamente indennizzate.

⁴ Le imprese che partecipano al SSQE o soggiacciono a un impegno di riduzione nonché i gestori di impianti ICFC di cui all'articolo 33 non ricevono nessuna quota dei proventi della tassa di cui al capoverso 3.

Art. 40 Versamento dei proventi della prestazione sostitutiva

I proventi della prestazione sostitutiva di cui all'articolo 15 sono versati al fondo infrastrutturale.

Art. 41 Calcolo dei proventi della tassa sul CO₂

I proventi della tassa sul CO₂ sono calcolati in base agli introiti, inclusi gli interessi e dedotti i costi di esecuzione.

Capitolo 6: Esecuzione e promozione

Art. 42 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale esegue la presente legge ad eccezione degli articoli 8 e 9 capoverso 4.

² Per determinati compiti può far capo ai Cantoni o a organizzazioni private.

³ Disciplina la procedura per le prestazioni sostitutive.

⁴ L'UFAM è competente per valutare le questioni in materia di protezione del clima.

⁵ Le autorità competenti si sostengono reciprocamente nell'esecuzione della presente legge.

Art. 43 Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione. Prima dell'emanazione, consulta i Cantoni e le cerchie interessate.

Art. 44 Valutazione

¹ Il Consiglio federale verifica periodicamente:

- a. l'efficacia dei provvedimenti presi conformemente alla presente legge;
- b. la necessità di adottare provvedimenti supplementari.

² Al riguardo tiene conto anche dei fattori che hanno un'incidenza sul clima come l'incremento demografico, la crescita economica e l'aumento del traffico.

³ Riferisce regolarmente all'Assemblea federale.

Art. 45 Messa a disposizione di dati

¹ Forniscono all'UFAM, su richiesta, le informazioni e i dati personali necessari per l'esecuzione, la valutazione di cui all'articolo 44 nonché per le analisi statistiche:

- a. l'Ufficio federale dell'energia (UFE);
- b. l'Ufficio federale dei trasporti (UFT);
- c. l'Ufficio federale delle strade (USTRA);
- d. l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE);
- e. l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC);
- f. l'Ufficio federale di statistica (UST);
- g. l'Amministrazione federale delle dogane (AFD);
- h. i Cantoni e i Comuni.

¹⁰ RS 831.10

² Il Consiglio federale stabilisce le informazioni e i dati personali necessari per l'esecuzione, la valutazione nonché per le analisi statistiche.

Art. 46 Obbligo di informare

¹ Alle autorità federali vanno fornite le informazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

² Sono tenuti a fornire informazioni in particolare:

- a. i gestori di impianti di cui agli articoli 16 e 17;
- b. i gestori di aeromobili;
- c. le imprese che s'impegnano a ridurre le emissioni di gas serra;
- d. le imprese e le persone assoggettate alla tassa;
- e. le imprese e le persone che presentano una domanda di restituzione della tassa sul CO₂;
- f. i gestori di impianti ICFC di cui all'articolo 33.

³ Gli interessati forniscono a titolo gratuito i documenti necessari alle autorità federali e garantiscono loro l'accesso alle installazioni durante il normale orario di lavoro.

Art. 47 Trattamento di dati personali

¹ Nell'ambito degli scopi della presente legge, le autorità federali competenti possono trattare dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione concernenti sanzioni e procedimenti amministrativi o di diritto penale.

² Dette autorità possono conservare questi dati su un supporto elettronico.

³ Il Consiglio federale stabilisce i dati personali che possono essere elaborati e per quanto tempo devono essere conservati.

Art. 48 Formazione e formazione continua

¹ La Confederazione promuove, in collaborazione con i Cantoni, la formazione e la formazione continua delle persone incaricate di compiti previsti dalla presente legge.

² Le autorità informano il pubblico sui provvedimenti preventivi presi nell'ambito della protezione del clima e prestano consulenza ai Comuni, alle imprese e ai consumatori sui provvedimenti atti a ridurre le emissioni di CO₂.

Capitolo 7: Disposizioni penali

Art. 49 Sottrazione della tassa sul CO₂

¹ Chiunque intenzionalmente procura a sé stesso o a terzi un profitto fiscale illecito, segnatamente sottraendo la tassa sul CO₂, o ottiene illecitamente una restituzione della tassa, è punito con la multa sino al triplo del valore del profitto illecito.

² Il tentativo e la complicità sono punibili.

³ Chiunque, per negligenza, ottiene per sé stesso o per terzi un profitto fiscale illecito, è punito con la multa sino al valore del profitto illecito.

Art. 50 Messa in pericolo della tassa sul CO₂

¹ È punito con la multa, sempre che per il fatto non sia comminata una pena più severa prevista da un'altra disposizione, chiunque intenzionalmente o per negligenza:

- a. in violazione della legge, non si annuncia come assoggettato alla tassa (art. 30);
- b. non tiene, non stabilisce, non conserva o non presenta correttamente i libri di commercio, i giustificativi, le carte d'affari e altre registrazioni o non adempie il proprio obbligo di informare;
- c. con una domanda di restituzione della tassa o quale persona tenuta a dare informazioni, fornisce indicazioni false, tace fatti rilevanti o presenta giustificativi non veritieri su fatti rilevanti;
- d. omette di dichiarare o dichiara in modo errato dati e oggetti determinanti per la riscossione della tassa;
- e. nelle fatture o in altri documenti indica una tassa sul CO₂ non pagata o una tassa con un importo diverso; o
- f. intralcia, impedisce o rende impossibile lo svolgimento regolare di un controllo.

² In casi gravi o in caso di recidiva può essere inflitta una multa sino a 30 000 franchi o sino al valore della tassa sul CO₂ messa in pericolo, per quanto tale importo sia più elevato.

Art. 51 False dichiarazioni sui veicoli

¹ Chi fornisce intenzionalmente false dichiarazioni per i calcoli dell'obiettivo individuale e delle emissioni medie di CO₂ di cui all'articolo 14 è punito con una multa fino a 30 000 franchi.

² Se l'autore ha agito per negligenza, è punito con una multa.

Art. 52 Rapporto con la legge federale sul diritto penale amministrativo

¹ Le infrazioni sono perseguite e giudicate conformemente alla legge federale del 22 marzo 1974¹¹ sul diritto penale amministrativo.

² L'AFD è l'autorità competente per il perseguimento e il giudizio delle infrazioni.

³ Se il fatto costituisce sia un'infrazione secondo gli articoli 50 o 51 sia un'infrazione alla legislazione doganale o ad altri atti normativi federali in materia di tasse il cui perseguimento spetta all'AFD, è inflitta la pena prevista per l'infrazione più grave, aumentata in misura adeguata.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Sezione 1: Abrogazione e modifica di altri atti normativi

Art. 53

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.

Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 54 Trasferimento dei diritti di emissione, dei certificati di riduzione delle emissioni e degli attestati non utilizzati

¹ I diritti di emissione non utilizzati nel periodo 2013–2020 possono essere riportati senza alcun limite al periodo 2021–2030.

² Il Consiglio federale può prevedere che i certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati nel periodo 2013–2020 possono essere riportati in misura limitata al periodo 2021–2030.

³ Attestati ottenuti grazie a progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera e grazie a impegni di riduzione, rilasciati nel periodo 2013–2020 e non utilizzati, possono essere impiegati nel periodo 2021–2025 come attestati di riduzione delle emissioni.

Art. 55 Riscossione e restituzione della tassa sul CO₂ e distribuzione dei proventi

¹ La tassa sul CO₂ applicata ai combustibili immessi in libera pratica e in libero consumo prima dell'entrata in vigore della presente legge viene riscossa o restituita secondo il diritto anteriore.

² I proventi della tassa sul CO₂ riscossi prima dell'entrata in vigore della presente legge vengono distribuiti alla popolazione e all'economia secondo il diritto anteriore.

Art. 56 Impegno di riduzione

¹ Alle imprese che nel periodo 2013–2020 erano assoggettate a un impegno di riduzione e che desiderano mantenerlo senza interruzioni dal 2021 viene temporaneamente restituita la tassa sul CO₂ fino alla presentazione di un nuovo impegno di riduzione definitivo secondo l'articolo 31.

² Se l'impegno di riduzione non è realizzato entro il 2025, la tassa sul CO₂ temporaneamente restituita viene rimborsata alla Confederazione.

Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore

Art. 57

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹¹ RS 313.0

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

1. La legge sul CO₂ del 23 dicembre 2011¹² è abrogata.
2. La LIOM¹³ viene modificata come segue:

Art. 12a Neutralità dei proventi

¹ Le perdite fiscali risultanti dalle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 12a nella versione secondo la modifica della presente legge del 23 marzo 2007¹⁴, dall'esenzione dall'imposta di cui all'articolo 12b nella versione secondo la modifica della presente legge del 23 marzo 2007 e dall'agevolazione fiscale di cui all'articolo 12b nella versione secondo la modifica della versione della presente legge del 21 marzo 2014¹⁵, devono essere compensate mediante una maggiore imposizione fiscale della benzina e dell'olio Diesel al più tardi entro il 31 dicembre 2028.

² Il Consiglio federale modifica le aliquote d'imposta per la benzina e l'olio Diesel contenute nell'allegato 1 e nell'articolo 12 capoverso 2 e le adegua periodicamente.

¹² RU 2012 6989
¹³ RS 641.61
¹⁴ RU 2008 579
¹⁵ RU 2016 2661